

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili  
Dott.com. Peter Winkler  
Mag. Stefan Sandrini  
Dott. Stefan Engele  
Dott.com. Martina Malferttheiner  
Rag. Stefano Seppi  
Dott.com. Andrea Tinti  
Dott. Stephanie Vigl

Dott.com. Oskar Malferttheiner  
Massimo Moser  
Dott. Michael Schieder

Mitarbeiter – Collaboratori  
Dott. Karoline de Monte  
Mag. Iwan Gasser  
Dott. Thomas Sandrini

## Circolare

numero:	47i
del:	2019-04-15
autore:	Andrea Tinti Stefano Seppi

A tutti i nostri clienti titolari di partita IVA

### Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro): prima scadenza 30.04.2019

A decorrere dal periodo d'imposta 2019, i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato italiano sono tenuti, salvo specifiche eccezioni, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi che intercorrono con **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**<sup>1</sup>.

La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento<sup>2</sup> emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento<sup>3</sup> comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA<sup>4</sup>.

Con il DPCM 27.2.2019 è stato disposto il differimento al **30.4.2019** del termine entro il quale effettuare l'invio telematico dei dati in esame relativamente alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019. Detta data rappresenta altresì il termine "a regime" entro il quale inviare lo "spesometro estero" del mese di marzo 2019.

Per i Clienti a favore dei quali teniamo la contabilità provvederemo alla elaborazione ed all'invio telematico della comunicazione in oggetto nei termini di legge.

Ai nostri Clienti, che gestiscono in proprio la contabilità ed intendono conferire al ns. Studio l'incarico per l'invio telematico della Comunicazione in oggetto chiediamo di volerci inviare la documentazione per l'invio della Comunicazione relativa **ai mesi gennaio, febbraio e marzo 2019** almeno **entro il 20.04.2019**.

## 1 Ambito di applicazione

### 1.1 Ambito soggettivo

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio

- 1 Art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015
- 2 dovrebbero trattarsi esclusivamente delle fatture emesse
- 3 dovrebbero trattarsi esclusivamente delle fatture ricevute
- 4 Punto 9.3 provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829  
E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), certificata E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)  
Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA  
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

dello Stato italiano. Sono esonerati dalla comunicazione in esame attualmente, salvo futuri chiarimenti da parte delle competenti autorità, i seguenti<sup>5</sup> soggetti:

- i soggetti minimi e forfetari;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000.

## 1.2 Ambito oggettivo

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

- effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Il generico riferimento ai “soggetti” non stabiliti fa ritenere che la comunicazione sia dovuta sia per le operazioni (sia attive che passive) nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia quanto nei confronti di “privati consumatori” non stabiliti (le cosiddette vendite a distanza).

Ciò è stato confermato in una recente risposta dell'Agenzia delle Entrate a un interpello<sup>6</sup> ove la stessa ha precisato che il nuovo adempimento "riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni". Ciò comporta che:

- è rilevante soltanto la circostanza che la controparte del soggetto passivo IVA italiano (cedente / prestatore o acquirente / committente) non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa (soggetto passivo IVA o non soggetto passivo IVA);
- non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante ai fini IVA nel territorio nazionale.

Sono **escluse dall'obbligo** (e la comunicazione eventualmente è facoltativa) le operazioni per le quali:

- è stata emessa una bolletta doganale (importazioni/esportazioni);
- è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio SdI.

## 2 Modalità di trasmissione dei dati

La comunicazione è effettuata sulla base delle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757<sup>7</sup>.

Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in **formato xml** e firmato digitalmente<sup>8</sup> dal responsabile dell'invio (soggetto obbligato o un suo delegato). Il trasmittente può scegliere ovvero attivare uno o più dei canali di trasmissione tra il “Servizio SdICoop”, il “Servizio SdIFtp” e/o la procedura web “Fatture e corrispettivi” messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

5 In quanto sono stati richiamati i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015

6 risposta interpello Agenzia Entrate 27.3.2019, n. 85

7 <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Fatture+e+corrispettivi+ST/ST+invio+di+fatturazione+elettronica/?page=schedecomunicazioni>

8 firma elettronica qualificata secondo i formati CAAdES-BES o XAdES-BES

In caso di invio tramite la procedura web “Fatture e corrispettivi” il file deve essere sigillato dall’Agenzia delle Entrate.

**Per le sole fatture emesse, la comunicazione può essere effettuata trasmettendo al Sistema di Interscambio la fattura in formato XML e compilando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”.**

### 3 Dati oggetto di trasmissione

#### 3.1 Dati oggetto di trasmissione

La comunicazione richiede l’esposizione dei seguenti dati, laddove presenti:

- dati identificativi del cedente o prestatore;
- dati identificativi del cessionario o committente;
- data del documento comprovante l’operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata;
- imposta;
- tipologia dell’operazione (nel caso in cui l’imposta non sia indicata nel documento).

#### 3.2 Tipologia di documento

Ad ogni tipologia di documento (fattura, nota di credito / debito, fattura semplificata, ecc.) è associato un codice:

Tipologia documento	Codice
Fattura	<b>TD01</b>
Nota di credito	<b>TD04</b>
Nota di debito	<b>TD05</b>
Fattura semplificata	<b>TD07</b>
Nota di credito semplificata	<b>TD08</b>
Fattura per acquisto intraUE beni	<b>TD10</b>
Fattura per acquisto intraUE servizi	<b>TD11</b>
Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996)	<b>TD12</b>

#### 3.3 Tipologia dell’operazione

Per le operazioni attive, il dato “Natura” dell’operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l’IVA, avendo inserito in luogo dell’imposta una specifica annotazione sul documento. Per gli acquisti in “*reverse charge*”, oltre alla valorizzazione del campo “Natura dell’operazione”, devono essere compilati anche i dati riferiti all’aliquota e all’imposta.

Nella seguente tabella si riepilogano i principali codici relativi alla natura dell’operazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate rispetto alla precedente comunicazione dei dati delle fatture<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7.2.2017 n. 1, ris. 6.7.2017 n. 87 e FAQ pubblicate sul sito internet nella sezione “Fatture e Corrispettivi”

Codice	Natura dell'operazione	Operazioni attive	Operazioni passive
N1	Escluse ex art. 15	Operazioni con esclusione dal computo della base imponibile IVA	
N2	Non soggette	Prestazioni di servizi "fuori campo" IVA in assenza del requisito di territorialità (es. servizi extra-UE)	
N3	Non imponibili	Cessioni intra-UE Cessioni all'esportazione (incluse quelle in regime del margine)	Acquisti intra-UE non imponibili
N4	Esenti	Cessioni e prestazioni in regime di esenzione IVA (es. locazione di fabbricati)	Acquisti intra-UE esenti
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura	Regime del margine per i beni usati	
N6	Inversione contabile / <i>Reverse charge</i>	Prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altro Stato UE Acquisti intracomunitari	Acquisti di servizi extra-UE (autofatture)
N7	IVA assolta in altro Stato UE	Vendite a distanza Prestazioni di servizi in regime MOSS	

### 3.4 Tipologia di documento

In merito alle modalità di compilazione dei campi relativi alla "Tipologia documento" vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo spesometro, di seguito riportati.

## 4 Termini per la trasmissione dei dati

L'obbligo di comunicazione è relativo ai documenti emessi e ricevuti a decorrere dal 1.1.2019<sup>10</sup>.

La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo:

- a quello della data del documento emesso;
- ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, da intendersi come la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

Dovrebbero, quindi, rientrare nella comunicazione del mese precedente (es. gennaio) le fatture di acquisto ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo (es. febbraio) e computate nella liquidazione del mese precedente (es. gennaio).

Nella seguente tabella si riepilogano le scadenze relative al periodo d'imposta 2019, tenendo conto dei differimenti al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.

Mese di riferimento	Scadenza della comunicazione
Gennaio 2019	30.4.2019*
Febbraio 2019	30.4.2019*
Marzo 2019	30.4.2019
Aprile 2019	31.5.2019
Maggio 2019	1.7.2019 (il 30.6.2019 cade di domenica)

<sup>10</sup> Vedi art. 1 co. 916 della L. 27.12.2017 n. 205, legge di bilancio 2018

Giugno 2019	31.7.2019
Luglio 2019	2.9.2019 (il 31.8.2019 cade di sabato)
Agosto 2019	30.9.2019
Settembre 2019	31.10.2019
Ottobre 2019	2.12.2019 (il 30.11.2019 cade di sabato)
Novembre 2019	31.12.2019
Dicembre 2019	31.1.2020

\* considerato il rinvio previsto dal DPCM 27.2.2019

## 5 Istruzioni per i clienti che gestiscono la contabilità in proprio

Per i clienti che gestiscono la contabilità in proprio, il nostro Studio può effettuare l'invio telematico dei del file dati delle fatture transfrontaliere: per farlo è necessario che ci inviate entro al **il 20 aprile p.v.** il file contenente i dati delle fatture del periodo nel formato XML stabilito dall'Agenzia delle Entrate<sup>11</sup>.

## 6 Sanzioni

Il mancato invio, ovvero l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se l'invio è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza<sup>12</sup>. Non si applica il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. Nr. 472/97.

## 7 Criticità


Ad oggi restano alcuni aspetti ancora da confermare a livello ufficiale concernenti l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del nuovo adempimento.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



## Allegati

1) Incarico per l'invio telematico dei dati relativi all'esterometro

11 Vedasi le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, per la generazione del file telematico da spedire, alle pagine 98-118 al seguente indirizzo web:  
<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Fatture+e+corrispettivi+ST/ST+invio+di+fatturazione+elettronica/ST+Fatturazione+elettronica++Allegato+A/Allegato+A++Specifiche+tecniche+vers+1.4.1.pdf>

12 Art. 11, c. 2-quater del D.Lgs. 471/97

A

Winkler & Sandrini  
Via Cavour 23/c  
39100 Bolzano (BZ)  
E-Mail: info@winkler-sandrini.it  
Fax 0471/062829

**Oggetto: Incarico per l'invio telematico dei dati relativi all'esterometro**

Con la presente desideriamo incaricare il Vostro Studio per

l'invio telematico

dei dati relativi **all'esterometro** per il

mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 – in scadenza il **30.04.2019**

Per la predisposizione della comunicazione Vi trasmettiamo quanto segue:

File per l'invio telematico – nel formato richiesto dall'Agenzia delle Entrate

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome:

Cognome:

Email:

Tel. N.

Ragione sociale :

Data

Firma